

COMUNE DI SCILLATO

DENOMINAZIONE ENTE

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE SERVIZI A FAVORE DEI
PORTATORI DI HANDICAP

Copia per l'ufficio _____

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, intende prestare attenzione ai problemi dei portatori di handicap e fornire risposte adeguate, in servizi, ai loro bisogni;

ART.1 (OBIETTIVI)

- 1) Affermare la dignità della persona come valore fondamentale.
- 2) Garantire la permanenza del portatore di handicap nel nucleo familiare e nella comunità di appartenenza.
- 3) Superare il carattere puramente assistenziale degli interventi tradizionali.
- 4) Promuovere la integrazione scolastica e l'inserimento sociale del portatore di handicap;
- 5) Prevenire ogni possibile emarginazione.

ART.2 (SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP)

Per soggetto portatore di handicap si intende la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervento in epoca pre, peri e post-natale, presenti menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento, di relazione e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione sociale.

Per soggetto portatore di handicap "adulto" si intende il soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età; per "grave" il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e autosufficienza, bisognoso, quindi, di protezione, di guida e assistenza per tutto l'arco della sua esistenza.

ART.3 (SERVIZI)

In conformità al piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap allegato alla L. R. del 28 marzo 1986 n.16, vengono istituiti, in favore dei residenti, i seguenti servizi:

- a) Aiuto domestico
- b) Sostegno economico
- c) Assistenza abitativa
- d) Trasporto
- e) Assistenza igienico personale a scuola.

A I U T O D O M E S T I C O

ART.4

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART.5

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di aiutare il soggetto portatore di handicap a compiere gli atti elementari e quotidiani della vita, quali: Sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

ART.6

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui il soggetto è portatore.

ART.7

(LIMITI DI REDDITO)

Il servizio è erogato gratuitamente quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000 (in euro).

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Il nucleo familiare compartecipa al costo del servizio nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo, nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite.

Detti limiti saranno adeguati automaticamente nel caso in cui successive leggi in materia dispongano diversamente.

ART.8

(MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà espletato (no disponendo questo Ente di operatori socio assistenziali) mediante convenzione con associazioni di volontariato o con cooperative iscritte all'Albo Regionale.

ART.9

(RAPPORTO TRA PERSONALE ED ASSISTITI)

Il rapporto tra personale addetto ed assistiti viene fissato nella misura di un assistente domiciliare ogni due soggetti gravi.

ART.10

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

Il servizio viene erogato ad istanza degli interessati. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art.24 L.n. 114/77, attestante il reddito dell'intero nucleo familiare.
- Certificazione rilasciate dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap.
- Ogni altra documentazione che l'amministrazione terrà utile richiedere. Nel corso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del Vigile Urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.11

(MODALITA' DI AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio verrà deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.12

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

L'erogazione del servizio é subordinata alla concessione del contributo da parte dell' Assessorato Enti Locali. Il servizio sarà erogato fino ad esaurimento dei predetti fondi.

ART.13

(GRADUATORIA)

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, predisporrà, nei limiti delle somme disponibili, apposita graduatoria tenuto conto dei seguenti elementi:

- Livello di gravità dell'handicap con particolare riguardo al grado di autosufficienza del soggetto e alla situazione del nucleo familiare;
- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare o affidatario;
- Disagio abitativo dell'alloggio;
- Coinvolgimento economico dei soggetti obbligati all'assistenza;

ART.14
(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare della Unità Sanitaria Locale con periodicità semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell'assistente sociale dell'Unità Sanitaria Locale al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico, con periodicità semestrale.

S O S T E G N O E C O N O M I C O

ART.15

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali qualora la permanenza nell'ambito naturale o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

ART.16

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio è alternativo all' aiuto domestico e al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi. Tale forma di intervento viene concessa eccezionalmente e solo se sussistono valide ed accertate ragioni che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

ART.17

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

La natura e la gravità dell'handicap di cui un soggetto è portatore verrà accertata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio.

ART.18

(MISURA DELL'INTERVENTO)

La misura dell'intervento di sostegno economico non può superare un terzo dell'indennità di accompagnamento erogato dallo Stato. La G.M. con la stessa delibera di ammissione al beneficio determina l'importo da erogare.

ART.19

(LIMITI DI REDDITO)

Il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente , compreso quello del soggetto handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di £.20.000.000 (in euro).

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Detti limiti saranno adeguati automaticamente nel caso in cui successive leggi in materia dispongano diversamente.

ART.20

(MODALITA' DI EROGAZIONE)

L'erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell' Assessorato Enti Locali. Le somme verranno erogate trimestralmente tramite l'economista comunale al quale verranno anticipati. Al termine dell'anno l'economista comunale presenterà apposito rendiconto di spesa.

ART.21

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi dell' art.24 L.R. 114/77 attestante il reddito dell'intero nucleo familiare;
- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere;

Nel caso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del vigile urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.22

(AMMISSIONE)

L'Ammissione al sostegno economico verrà deliberata dalla Giunta Municipale

ART.23

(GRADUATORIA)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa far fronte, per la esiguità dei fondi a disposizione, a tutte le richieste verrà formulata apposita graduatoria tenuto conto del livello di gravità dell'handicap, del reddito del nucleo familiare e della condizione dell'abitazione.

ART.24

(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. con periodicità semestrale allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell' assistente sociale dell'U.S.L. al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

A S S I S T E N Z A A B I T A T I V A

ART.25

(UTENZA)

L'assistenza abitativa viene erogata in favore delle famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali.

ART.26

(MODALITA')

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) In favore delle famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata mediante pagamento della metà del canone di locazione;
- b) In favore delle famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici mediante pagamento delle metà del canone di locazione;
- c) In favore delle famiglie che acquistano ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato mediante pagamento di una somma pari alla metà della spesa sostenuta.

ART.27

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio procede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui in oggetto è portatore.

ART.28

(LIMITI DI REDDITO)

L'assistenza abitativa viene erogata soltanto quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap , non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000, il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART.29

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art.24 L.R. n.114/77, attestante il reddito dell'intero nucleo familiare;
- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio attestante la natura dell'handicap;
- Ogni altra documentazione che l'amministrazione riterrà utile richiedere;

Nel corso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del Vigile Urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.30

(AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio di assistenza abitativa va deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.31

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

L'erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell'Assessorato Enti Locali.

ART.32

(GRADUATORIA)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa far fronte , per le esiguità dei fondi a disposizione, a tutte le richieste, verrà formulata apposita graduatoria tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) Livello di gravità dell'handicap accertato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. territorialmente competente, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, e in relazione al nucleo familiare naturale e/o affidatario.
- 2) Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'ufficio tecnico Comunale
- 3) Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e affidatario.

ART.33

(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. , con periodicità semestrale allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell'assistente sociale dell'U.S.L. al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

T R A S P O R T O

ART.34

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali che abbiano necessità di frequentare centri di riabilitazione, strutture di cui questo Comune è privo.

ART.35

(FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di evitare ogni e qualsiasi emarginazione nei confronti dei soggetti portatori di handicap.

ART.36

(AFFIDAMENTO)

Il servizio verrà espletato mediante convenzione con Enti, Istituzioni ed Associazioni che svolgono attività di riabilitazione e di trasporto nel Comune più vicino e che siano regolarmente iscritti all'Albo Regionale.

ART.37

(CONDIZIONI)

Per la erogazione del servizio occorre:

- 1) che l'ente, istituzioni o associazione svolga attività di riabilitazione e nel contempo attività di trasporto, ferma restando l'iscrizione all'Albo Regionale;
- 2) che il soggetto portatore di handicap sia munito dell'impegnativa dell'U.S.L. autorizzativa della prestazione riabilitativa.

ART.38

(EROGAZIONE)

Il Comune corrisponde all'Ente, istituzione o associazione convenzionato una retta nei limiti fissati dall'Assessorato Enti Locali. La erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell'Assessorato.

ART.39

(LIQUIDAZIONE)

La liquidazione avverrà a conclusione di ciascun trimestre, previa presentazione degli appositi prospetti debitamente vistati secondo quanto previsto dal competente Assessorato.

ART.39 BIS

(DESTINATARI)

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art.3, comma 3, che effettuano cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati.

ART.39 TER

(CONTRIBUTO)

L'intervento di cui all'art.39 bis del presente regolamento consiste nel rimborso del biglietto di andata e ritorno con mezzi pubblici di linea, per un massimo di euro 15,00 giornalieri, o nel caso di impossibilità ad usufruire del mezzo pubblico, nel rimborso del carburante per l'uso dell'auto privata pari ad 1/5 del costo della benzina e/o gasolio – gas per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di euro 15,00 giornalieri complessivi, per raggiungere i centri di riabilitazione o ospedali che si trovano nell'ambito Provinciale (Palermo-Bagheria-Cefalù-Termini Imerese-Petralia Sottana). Tale contributo viene erogato purchè sussistano la seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;

ART.39 QUATER

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Segretario Sociale, (è possibile avvalersi del modello predisposto dal settore competente), corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dall'handicap grave ai sensi dell'art.3 – comma 3 legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore, amministratore di sostegno o ad un familiare;
- Originale dei biglietti del servizio pubblico di linea;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000

Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n.35).

L'istante nella domanda di rimborso chilometrico dovrà dichiarare di essere impossibilitato ad utilizzare un mezzo pubblico di trasporto;

ART.39 QUINQUIES

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni km effettuato, sarà aggiornato consultando quadrimestralmente il tariffario ACI dei prodotti petroliferi. Il rimborso sarà effettuato ogni quadrimestre con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'art.5 sopra citato, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili.

ART.39 SEXIES

(MOTIVI DI ESCLUSIONE)

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale. Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'art.39 quater a corredo dell'istanza di rimborso.

A S S I S T E N Z A I G I E N I C O P E R S O N A L E A S C U O L A

ART.40

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri che frequentino la scuola materna o la scuola dell'obbligo.

ART.41

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di promuovere l'integrazione pre-scolastica e scolastica dei piccoli portatori di handicap.

ART.42

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio provvede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui un soggetto è portatore.

ART.43

(MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà espletato mediante convenzione con associazioni di volontariato o con cooperative iscritte nell'apposito albo regionale.

ART.44

(RAPPORTO TRA PERSONALE E ASSISTITO)

Il rapporto tra personale addetto e assistiti viene fissato nella misura di una unità ogni quattro soggetti handicappati.

ART.45

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Il servizio viene erogato a istanza dei genitori dei piccoli portatori di handicap. Il termine di presentazione, per l'anno scolastico 1994/95, viene fissato per il 31/7/1994.

A partire dall'anno scolastico 1995/96 e per i successivi le istanze dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alle istanze deve essere allegata la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap e la necessità di assistenza igienico personale a scuola.
- Certificato di iscrizione alla scuola materna, elementare o media inferiore.

ART.46

(MODALITA' DI AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio verrà deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.47

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà erogato con i fondi della L.R. n.22/86 nei limiti della programmazione operata annualmente dal Consiglio Comunale. L'avvio del servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di tali somme.

ART.48

(RINVIO ALLA LEGISLAZIONE)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto dispone la vigente normativa in materia.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, intende prestare attenzione ai problemi dei portatori di handicap e fornire risposte adeguate, in servizi, ai loro bisogni;

ART.1 (OBIETTIVI)

- 1) Affermare la dignità della persona come valore fondamentale.
- 2) Garantire la permanenza del portatore di handicap nel nucleo familiare e nella comunità di appartenenza.
- 3) Superare il carattere puramente assistenziale degli interventi tradizionali.
- 4) Promuovere la integrazione scolastica e l'inserimento sociale del portatore di handicap;
- 5) Prevenire ogni possibile emarginazione.

ART.2 (SOGETTO PORTATORE DI HANDICAP)

Per soggetto portatore di handicap si intende la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervento in epoca pre, peri e post-natale, presenti menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento, di relazione e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione sociale.

Per soggetto portatore di handicap "adulto" si intende il soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età; per "grave" il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e autosufficienza, bisognoso, quindi, di protezione, di guida e assistenza per tutto l'arco della sua esistenza.

ART.3 (SERVIZI)

In conformità al piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap allegato alla L. R. del 28 marzo 1986 n.16, vengono istituiti, in favore dei residenti, i seguenti servizi:

- a) Aiuto domestico
- b) Sostegno economico
- c) Assistenza abitativa
- d) Trasporto
- e) Assistenza igienico personale a scuola.

A I U T O D O M E S T I C O

ART.4

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART.5

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di aiutare il soggetto portatore di handicap a compiere gli atti elementari e quotidiani della vita, quali: Sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

ART.6

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui il soggetto è portatore.

ART.7

(LIMITI DI REDDITO)

Il servizio è erogato gratuitamente quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000 (in euro).

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Il nucleo familiare compartecipa al costo del servizio nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo, nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite.

Detti limiti saranno adeguati automaticamente nel caso in cui successive leggi in materia dispongano diversamente.

ART.8

(MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà espletato (no disponendo questo Ente di operatori socio assistenziali) mediante convenzione con associazioni di volontariato o con cooperative iscritte all'Albo Regionale.

ART.9

(RAPPORTO TRA PERSONALE ED ASSISTITI)

Il rapporto tra personale addetto ed assistiti viene fissato nella misura di un assistente domiciliare ogni due soggetti gravi.

ART.10

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

Il servizio viene erogato ad istanza degli interessati. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art.24 L.n. 114/77, attestante il reddito dell'intero nucleo familiare.
- Certificazione rilasciate dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap.
- Ogni altra documentazione che l'amministrazione terrà utile richiedere. Nel corso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del Vigile Urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.11

(MODALITA' DI AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio verrà deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.12

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

L'erogazione del servizio é subordinata alla concessione del contributo da parte dell' Assessorato Enti Locali. Il servizio sarà erogato fino ad esaurimento dei predetti fondi.

ART.13

(GRADUATORIA)

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, predisporrà, nei limiti delle somme disponibili, apposita graduatoria tenuto conto dei seguenti elementi:

- Livello di gravità dell'handicap con particolare riguardo al grado di autosufficienza del soggetto e alla situazione del nucleo familiare;
- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare o affidatario;
- Disagio abitativo dell'alloggio;
- Coinvolgimento economico dei soggetti obbligati all'assistenza;

ART.14

(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare della Unità Sanitaria Locale con periodicità semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell'assistente sociale dell'Unità Sanitaria Locale al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico, con periodicità semestrale.

S O S T E G N O E C O N O M I C O

ART.15

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali qualora la permanenza nell'ambito naturale o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

ART.16

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio è alternativo all' aiuto domestico e al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi. Tale forma di intervento viene concessa eccezionalmente e solo se sussistono valide ed accertate ragioni che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

ART.17

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

La natura e la gravità dell'handicap di cui un soggetto è portatore verrà accertata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio.

ART.18

(MISURA DELL'INTERVENTO)

La misura dell'intervento di sostegno economico non può superare un terzo dell'indennità di accompagnamento erogato dallo Stato. La G.M. con la stessa delibera di ammissione al beneficio determina l'importo da erogare.

ART.19

(LIMITI DI REDDITO)

Il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente , compreso quello del soggetto handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di £.20.000.000 (in euro).

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Detti limiti saranno adeguati automaticamente nel caso in cui successive leggi in materia dispongano diversamente.

ART.20

(MODALITA' DI EROGAZIONE)

L'erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell' Assessorato Enti Locali. Le somme verranno erogate trimestralmente tramite l'economista comunale al quale verranno anticipati. Al termine dell'anno l'economista comunale presenterà apposito rendiconto di spesa.

ART.21

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi dell' art.24 L.R. 114/77 attestante il reddito dell'intero nucleo familiare;
- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere;

Nel caso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del vigile urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.22

(AMMISSIONE)

L'Ammissione al sostegno economico verrà deliberata dalla Giunta Municipale

ART.23

(GRADUATORIA)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa far fronte, per la esiguità dei fondi a disposizione, a tutte le richieste verrà formulata apposita graduatoria tenuto conto del livello di gravità dell'handicap, del reddito del nucleo familiare e della condizione dell'abitazione.

ART.24

(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. con periodicità semestrale allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell' assistente sociale dell'U.S.L. al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

A S S I S T E N Z A A B I T A T I V A

ART.25

(UTENZA)

L'assistenza abitativa viene erogata in favore delle famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali.

ART.26

(MODALITA')

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) In favore delle famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata mediante pagamento della metà del canone di locazione;
- b) In favore delle famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici mediante pagamento delle metà del canone di locazione;
- c) In favore delle famiglie che acquistano ausilii tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato mediante pagamento di una somma pari alla metà della spesa sostenuta.

ART.27

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio procede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui in oggetto è portatore.

ART.28

(LIMITI DI REDDITO)

L'assistenza abitativa viene erogata soltanto quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap , non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000, il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART.29

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art.24 L.R. n.114/77, attestante il reddito dell'intero nucleo familiare;
- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio attestante la natura dell'handicap;
- Ogni altra documentazione che l'amministrazione riterrà utile richiedere;

Nel corso dell'istruttoria verrà acquisito apposito accertamento del Vigile Urbano sulla situazione economico finanziaria del nucleo familiare.

ART.30

(AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio di assistenza abitativa va deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.31

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

L'erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell'Assessorato Enti Locali.

ART.32

(GRADUATORIA)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa far fronte , per le esiguità dei fondi a disposizione, a tutte le richieste, verrà formulata apposita graduatoria tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) Livello di gravità dell'handicap accertato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. territorialmente competente, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, e in relazione al nucleo familiare naturale e/o affidatario.
- 2) Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'ufficio tecnico Comunale
- 3) Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e affidatario.

ART.33

(CONTROLLI)

I controlli verranno effettuati:

- a) A mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. , con periodicità semestrale allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) A mezzo dell'assistente sociale dell'U.S.L. al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

T R A S P O R T O

ART.34

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali che abbiano necessità di frequentare centri di riabilitazione, strutture di cui questo Comune è privo.

ART.35

(FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di evitare ogni e qualsiasi emarginazione nei confronti dei soggetti portatori di handicap.

ART.36

(AFFIDAMENTO)

Il servizio verrà espletato mediante convenzione con Enti, Istituzioni ed Associazioni che svolgono attività di riabilitazione e di trasporto nel Comune più vicino e che siano regolarmente iscritti all'Albo Regionale.

ART.37

(CONDIZIONI)

Per la erogazione del servizio occorre:

- 1) che l'ente, istituzioni o associazione svolga attività di riabilitazione e nel contempo attività di trasporto, ferma restando l'iscrizione all'Albo Regionale;
- 2) che il soggetto portatore di handicap sia munito dell'impegnativa dell'U.S.L. autorizzativa della prestazione riabilitativa.

ART.38

(EROGAZIONE)

Il Comune corrisponde all'Ente, istituzione o associazione convenzionato una retta nei limiti fissati dall'Assessorato Enti Locali. La erogazione del servizio è subordinata alla concessione del contributo da parte dell'Assessorato.

ART.39

(LIQUIDAZIONE)

La liquidazione avverrà a conclusione di ciascun trimestre, previa presentazione degli appositi prospetti debitamente vistati secondo quanto previsto dal competente Assessorato.

ART.39 BIS

(DESTINATARI)

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art.3, comma 3, che effettuano cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati.

ART.39 TER

(CONTRIBUTO)

L'intervento di cui all'art.39 bis del presente regolamento consiste nel rimborso del biglietto di andata e ritorno con mezzi pubblici di linea, per un massimo di euro 15,00 giornalieri, o nel caso di impossibilità ad usufruire del mezzo pubblico, nel rimborso del carburante per l'uso dell'auto privata pari ad 1/5 del costo della benzina e/o gasolio - gas per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di euro 15,00 giornalieri complessivi, per raggiungere i centri di riabilitazione o ospedali che si trovano nell'ambito Provinciale (Palermo-Bagheria-Cefalù-Termini Imerese-Petralia Sottana). Tale contributo viene erogato purchè sussistano la seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;

ART.39 QUATER

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Segretario Sociale, (è possibile avvalersi del modello predisposto dal settore competente), corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dall'handicap grave ai sensi dell'art.3 - comma 3 legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore, amministratore di sostegno o ad un familiare;
- Originale dei biglietti del servizio pubblico di linea;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000

Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n.35).

L'istante nella domanda di rimborso chilometrico dovrà dichiarare di essere impossibilitato ad utilizzare un mezzo pubblico di trasporto;

ART.39 QUINQUIES

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni km effettuato, sarà aggiornato consultando quadrimestralmente il tariffario ACI dei prodotti petroliferi. Il rimborso sarà effettuato ogni quadrimestre con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'art.5 sopra citato, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili.

ART.39 SEXIES

(MOTIVI DI ESCLUSIONE)

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale. Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'art.39 quater a corredo dell'istanza di rimborso.

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA

ART.40

(UTENZA)

Il servizio viene erogato in favore dei soggetti portatori di handicap non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri che frequentino la scuola materna o la scuola dell'obbligo.

ART.41

(NATURA E FINALITA' DEL SERVIZIO)

Il servizio ha lo scopo di promuovere l'integrazione pre-scolastica e scolastica dei piccoli portatori di handicap.

ART.42

(MODALITA' DI ACCERTAMENTO)

L'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio provvede ad accertare la natura e la gravità dell'handicap di cui un soggetto è portatore.

ART.43

(MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà espletato mediante convenzione con associazioni di volontariato o con cooperative iscritte nell'apposito albo regionale.

ART.44

(RAPPORTO TRA PERSONALE E ASSISTITO)

Il rapporto tra personale addetto e assistiti viene fissato nella misura di una unità ogni quattro soggetti handicappati.

ART.45

(ISTANZE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE)

Il servizio viene erogato a istanza dei genitori dei piccoli portatori di handicap. Il termine di presentazione, per l'anno scolastico 1994/95, viene fissato per il 31/7/1994.

A partire dall'anno scolastico 1995/96 e per i successivi le istanze dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alle istanze deve essere allegata la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio attestante la natura e la gravità dell'handicap e la necessità di assistenza igienico personale a scuola.
- Certificato di iscrizione alla scuola materna, elementare o media inferiore.

ART.46

(MODALITA' DI AMMISSIONE)

L'ammissione al servizio verrà deliberata dalla Giunta Municipale.

ART.47

(EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

Il servizio verrà erogato con i fondi della L.R. n.22/86 nei limiti della programmazione operata annualmente dal Consiglio Comunale. L'avvio del servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di tali somme.

ART.48

(RINVIO ALLA LEGISLAZIONE)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto dispone la vigente normativa in materia.

